

# **Breve storia tutela dei consumatori . Norme europee**

# **Lo scambio rapido di informazioni**

- **La formulazione della necessità di scambio rapido di informazioni sui prodotti pericolosi (decisione 84/133 /CEE) anticipa le direttive sicurezze prodotti.**
- **Nel 1987 nasce il primo sistema di scambio relativo ai prodotti alimentari (RASFF)**

- **A scadenza della decisione 1984, decisione 21 dicembre 1988, seguita dalla prima direttiva sicurezza prodotti, la parte relativa allo scambio di info sarà inglobata in essa – direttiva 92/59/CEE, fino alla direttiva vigente 2001/95 /CE**

# Direttiva Sicurezza Prodotti

**2001/95/CE (DSGP) mira a garantire che nella UE siano venduti solo prodotti di consumo sicuri.**

**Oltre alle disposizioni generali, alcune categorie di prodotti sono coperte da una legislazione specifica del settore e disposizioni specifiche di prodotto.**

**Si applica in modo complementare alla normativa sulla sicurezza dei prodotti specifica per il settore di interesse, quale ad esempio quella per la sicurezza dei giocattoli, dei prodotti chimici (REACH/ CLP), e delle apparecchiature elettriche .....**

**Esempio pratico: la disposizione di divieto temporaneo di vendita di un giocattolo in caso di sospetto di non conformità in attesa dell'esito ufficiale, non è presente nella direttiva giocattoli ....**

- **La direttiva non si applica a taluni prodotti laddove esistano disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo (ad es. i prodotti farmaceutici, dispositivi medici, alimenti).**

**la Direttiva n 2001/95/CE del 3  
Dicembre 2001 è stata recepita in  
Italia con il decreto legislativo  
172/2004 poi inglobato, insieme ad  
altre norme a tutela dei  
consumatori, nel «Codice del  
Consumo» parte IV Titolo I**

# **Il Regolamento 765 /2008**

**Tratta le procedure per  
l'accreditamento, un unico organismo  
nazionale,  
riprende il quadro della vigilanza  
della direttiva,  
e fissa le norme in materia di  
marcatura CE.**



# Regolamento 2019/1020

- **Modifica il Regolam 765, mantiene in vigore la Direttiva sicurezza prodotti**
- **Articolo 10: Designazione delle autorità di vigilanza del mercato e degli uffici unici di collegamento – comunicano le strategie-.**

# Regolamento 2019/1020

- **Articolo 14: poteri delle autorità di vigilanza del mercato, acquisire campioni, erogare sanzioni, imporre divieti e ritiri .**
- **Articolo 15: recupero dei costi da parte delle autorità di vigilanza per tutti i casi di non conformità**

# Regolamento 2019/1020

- Anche i fornitori dei servizi di logistica (almeno uno dei seguenti immagazzinamento , imballaggio, indirizzamento e spedizione) hanno precisi obblighi di verifica, controllo e cooperazione – art. 3-
- Art 6 vendite a distanza

**Codice del Consumo**  
**Decreto legislativo n. 206 del 6**  
**settembre 2005**

**TITOLO I “*Sicurezza dei prodotti*”**  
*da articolo 102 ad articolo 113*

# FINALITA'

**Assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.**

**La tutela della salute è uno dei diritti fondamentali**

**Garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri**

**(Le disposizioni relative alla sicurezza dei prodotti non si applicano ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002).**

# ART. 8

## *Ambito di applicazione*

**Sono esclusi dall'applicazione i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.**

**Non si può interpretare a discapito della sicurezza, il Codice del consumo si applica anche ai giocattoli per tutti gli aspetti non normati, atti ad assicurare un migliore controllo**

# Perché si applica anche ai giocattoli

- **Il sistema RAPEX, che riguarda con maggior frequenza i giocattoli, è previsto dall'articolo 110 del Codice del Consumo**
- **Art. 113 :Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza.”**

# Disposizioni comuni a più norme

## Etichette

**Art. 6 contenuto minimo delle informazioni, art 7 modalità di indicazione, Articolo 9 Indicazioni in lingua italiana:**

**Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.**

**Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.**

**Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.**



# ART 11 divieto di commercializzazione

- È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9

# Prodotto

**si definisce «prodotto»: qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, fornito sia a titolo oneroso che gratuito.**

**La definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi di antiquariato, da riparare o da rimettere a nuovo.**

# Prodotto Sicuro

- **un prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone.**

## ART. 103 (*Definizioni*)

**produttore**: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità..... il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, **l'importatore del prodotto**

# Obblighi del produttore

Fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto

Adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto, informazione sui rischi connessi al suo uso ed anche nel caso il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo.

# ART. 104 (*Obblighi del produttore*)

- **Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore sono su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a norma dell'articolo 107.**

**Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità competente.**

# Ritiro

- **qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore.**
- **Quindi si tratta della ripresa dalla scaffalatura di vendita da riportare nei magazzini del produttore o importatore per la messa a norma o nei casi più gravi per la distruzione**

# Richiamo

- È una procedura più forte della precedente, riguarda le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori. Quindi il consumatore è informato affinché il prodotto sia restituito, sostituito o sia effettuato il reso del costo.



## ART. 112 (*Sanzioni*)

- 1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
- 2) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

# ART. 106 (*Procedure di consultazione e coordinamento*)

- 1) I Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonché le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli di cui all'articolo 107, provvedono, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla **realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni mediante un adeguato supporto informativo operante in via telematica**, anche attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.

## ART. 107(*Controlli*)

Affidata la competenza di controllo al Ministero della Salute

- Le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri ....

# ART. 107(*Controlli*)

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono adottare tra l'altro le misure seguenti:
  - a) per qualsiasi prodotto:
    - 1) disporre, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;
    - 2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;

## ART. 107(*Controlli*)

- **3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi** volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

## ART. 107(*Controlli*)

- b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:**
  - 1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;**
  - 2) sottoporre l'immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro;**

## ART. 107(*Controlli*)

c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:

1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;

## ART. 107(*Controlli*)

d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:

- 1) **vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli**, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporre la fornitura o di esporlo;
- 2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica;



## ART. 107(*Controlli*)

- e) per qualsiasi prodotto pericoloso:
  - 1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto;

# ART. 107(*Controlli*)

f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato rispetto al quale l'azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:

1) ordinare o organizzare il suo **ritiro** effettivo e immediato e l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati.

I costi relativi sono posti a carico del produttore e,ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;

## ART. 107(*Controlli*)

2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori, il suo **richiamo** anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune.

I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.

## ART. 108 (*Disposizioni procedurali*)

1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 107, che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente **motivato, con l'indicazione dei termini e delle Autorità competenti cui è possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.**

## ART. 108 (*Disposizioni procedurali*)

2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumità, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all'Autorità competente osservazioni scritte e documenti.

## ART. 108 (*Disposizioni procedurali*)

3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.

## ART. 110 (*Notificazione e scambio di informazioni*)

- Invio di reazione alla notifica o di nuova notifica alla Commissione di competenza dell'Amministrazione centrale
- Indispensabili i dati relativi al codice del prodotto, dell'importatore, le fotografie, assai gradito il riferimento del produttore anche extra UE.

# ART. 110

7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell'Unione europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, (si intende di un prodotto notificato dal sistema di allerta europeo) a meno che la decisione non disponga diversamente.



# ART 105

**In assenza di norme ... la sicurezza del prodotto è valutata in base .... alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.**